



Roma, 15 novembre 2018

Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 14-2018 del 15 novembre 2018.

Tra gli argomenti trattati:

- *Revisione dei criteri per la formazione finalizzata al conseguimento dello status di AEO.*
- *Aggiornamento annuale della Nomenclatura combinata e della Tariffa doganale.*
- *Norme di origine e modifiche alla definizione di "esportatore registrato".*
- *Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.*
- *Esportazione di sostanze chimiche pericolose in quanto tali o in miscele.*
- *Macchine impiegate nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: adeguamento accise.*
- *Novità in materia di regimi doganali.*
- *Verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Precisazioni.*
- *Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*
- *Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.*
- *Cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.*
- *Ritardi nei sistemi informatici doganali*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)



NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Revisione dei criteri per la formazione finalizzata al conseguimento dello status di AEO.	2
Aggiornamento annuale della Nomenclatura combinata e della Tariffa doganale.	4
Norme di origine e modifiche alla definizione di "esportatore registrato".	5
Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.	6
Esportazione di sostanze chimiche pericolose in quanto tali o in miscele.	7
Macchine impiegate nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: adeguamento accise.	9
Novità in materia di regimi doganali.	10
Verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Precisazioni.	10
Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	11
Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.	12
Cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.	14
Ritardi nei sistemi informatici doganali	16
Provvedimenti europei.	17

Osservatorio Doganale



Revisione dei criteri per la formazione finalizzata al conseguimento dello status di AEO.

con la Determinazione del Direttore dell'Agenda delle Dogane e dei Monopoli Prot. 99766/RU¹ del 25 ottobre 2018, l'Agenda delle Dogane effettua una rivisitazione della Determinazione prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017, con la quale venivano forniti primi chiarimenti relativi all'articolo 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) ed all'art. 27 par. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE), relativi ai criteri e condizioni per soddisfare il criterio del possesso di una "qualifica professionale" relativa all'attività svolta, da comprovare mediante il completamento con profitto di una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale. Si ricorda che la formazione in questione può essere erogata, oltre che direttamente dall'autorità doganale degli Stati

membri, da appositi "soggetti legittimati", rappresentati da: 1) istituti di insegnamento riconosciuti dalle autorità doganali, 2) organismi responsabili per la formazione professionale e 3) associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali.

Con Determinazione direttoriale n. 188/RU del 13 gennaio 2017 erano stati definiti, per queste categorie di soggetti legittimati, i criteri essenziali per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a soddisfare il requisito inerente la "qualifica professionale", di particolare importanza per gli spedizionieri doganali ed altri rappresentanti doganali che vogliono conseguire lo status in questione. Si ricorda che l'articolo in questione stabilisce che tale qualifica si ritiene posseduta se è avvenuto il conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al coinvolgimento del richiedente lo stato di AEO in attività connesse al settore doganale. La Determinazione Direttoriale prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017 definiva i parametri minimi per regolamentare l'erogazione della formazione in questione, nelle more dell'individuazione di uniformi indirizzi a livello UE. Essendo tali indirizzi stati adottati con l'adozione del documento "Customs Operational Competency for the private sector in the framework of Article 27 (1) (b) of the UCC IA" (pubblicato sul sito della Commissione Europea al link ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/competency-for-traders_en.pdf), l'Agenda rivede ora i requisiti per erogare la suddetta formazione, in modo da adeguarli alle indicazioni formulate in ambito UE.

Le nuove disposizioni prevedono in particolare che il criterio in questione è soddisfatto se coloro che fanno richiesta



di accesso allo stato di AEO, provano di aver concluso un corso di formazione la cui durata complessiva, compresa la fase di accertamento delle competenze, non deve essere inferiore alle 80 ore. L'erogazione della formazione può avvenire in modo flessibile, in aula o "mista", ossia parte in aula e parte a distanza. Nell'ipotesi di formazione "mista" dovranno essere erogate in aula non meno di 32 ore.

La Determinazione Direttoriale in commento specifica anche l'articolazione dei moduli didattici del corso, i quali devono assicurare lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei discenti in modo da permettere il soddisfacimento della condizione relativa alla sopra menzionata qualifica professionale. Viene chiarito, in proposito, che la formazione in oggetto deve consentire al fruitore di affrontare concretamente le tematiche procedurali e le questioni doganali più rilevanti, tenendo conto delle capacità professionali e della preparazione tecnico/doganale del discente.

I moduli didattici, divisi in 5 moduli, contemplano materie quali la normativa doganale generale (e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali), l'origine, classificazione e valore delle merci, i regimi e le procedure doganali, l'accertamento doganale e contenzioso, l'IVA negli scambi internazionali, la gestione e analisi dei rischi in materia doganale, i sistemi informatici doganali. Una specifica disposizione viene dettata con riferimento ai criteri della valutazione della formazione, la quale stabilisce che le modalità di verifica dell'apprendimento conseguito vanno indicate nell'atto istitutivo del corso, precisando il tipo di prova, scritta e/o orale, attestante il completamento con profitto della formazione. L'attestato rilasciato al discente deve fare menzione, oltre che dei contenuti

dell'attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del rispetto delle disposizioni degli artt. 39, lett. d), del CDU e 27, par 1, lett. b), del RE, come descritte nella Determinazione in commento.

I soggetti legittimati che intendano offrire un'attività formativa nel campo doganale, finalizzata al soddisfacimento del requisito della "qualifica professionale AEO", erogata in conformità agli standard stabiliti dall'Unione europea per il settore privato (Competence Framework Standard), alle norme in materia di formazione professionale, nonché ai criteri e con le modalità individuati dalla Determinazione in commento, devono comunicare all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza dell'Agenzia, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'istituzione del corso e gli elementi informativi necessari (soggetto erogatore; titolo del corso e relativo contenuto formativo; durata e modalità di erogazione della formazione; docenti; tipologia di discenti ammessi; tipologia di prova finale).

L'ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza, riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa, provvede ad inserire il corso nell'elenco disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link: Operatore Economico Autorizzato – AEO - Attività formativa per il conseguimento della "Qualifica Professionale" ai fini AEO - Elenco corsi approvati ed a comunicarne l'avvenuto inserimento. Tra i corsi approvati rientra anche il tirocinio teorico/pratico ex art. 6 DPR 7 agosto 2012 n. 137 per l'accesso alla professione di spedizioniere doganale regolamentato dal Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali (CNSD) mediante apposito regolamento consultabile sul sito dell'Ordine professionale.



Pubblicazione versione italiana dell'ebook AEO: con Comunicazione dell'8 novembre 2018 l'Agenzia delle Dogane informa che sul sito web della Commissione europea è stata resa disponibile la versione italiana dell'eBook AEO.

↳ L'aggiornamento è disponibile al seguente [link](#)

- ↳ La Determinazione dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)
- ↳ La Comunicazione dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)
- ↳ L'Ebook sull'AEO è disponibile al seguente [link](#)



Aggiornamento annuale della Nomenclatura combinata e della Tariffa doganale.

nella GU UE L 273 del 31.10.2018 è stato pubblicato l'aggiornamento annuale della Nomenclatura combinata, ovvero la classificazione doganale di tutte le merci, e della Tariffa doganale, ossia i relativi dazi comuni.

Il regolamento rappresenta la consueta modifica annuale che il legislatore comunitario effettua per tener conto degli sviluppi tecnologici, nonché delle mutevoli esigenze statistiche e di politica commerciale.

Norme di origine e modifiche alla definizione di "esportatore registrato".

Con la nota Prot. 100970/RU^{SEP} del 2 novembre 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli integra le istruzioni fornite nella nota prot. 93632/RU del 28/08/2018, con la quale veniva resa nota la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcune norme del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, illustrandone i principali contenuti.

Le ulteriori indicazioni e istruzioni di dettaglio riguardano in particolare le nuove disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1063 in materia di origine, che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.



La nota chiarisce che sono state apportate modifiche alla definizione di "esportatore registrato", attraverso l'inclusione in tale nozione anche degli esportatori stabiliti e registrati in uno Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione Europea verso un Paese o un territorio con il quale quest'ultima ha un regime commerciale preferenziale. Ciò al fine di consentire ai predetti esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. Riguardo, invece, ai "rispeditori registrati", nella nuova formulazione della lettera c) non sono inclusi gli esportatori registrati dell'Unione Europea ai fini della emissione di attestazioni di origine sostitutive nel caso in cui le merci sono rispedito verso la Turchia. In effetti, la Norvegia e la Svizzera hanno già adottato (e condividono attualmente con l'UE) il sistema REX, per cui i predetti paesi hanno accesso al sistema. La Turchia invece, non adotta attualmente il sistema degli esportatori registrati REX, non avendo soddisfatto le specifiche condizioni richieste. Nei casi di merci rispedito verso la Turchia non sono pertanto applicabili (fino al momento in cui la Turchia non adotterà il sistema REX, condiviso con l'UE) le disposizioni relative alla sostituzione delle prove di origine.

Ancora, la nota specifiche che l'art. 40 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati) è stato completamente modificato. La nuova disposizione, in sostanza, amplia la deroga - già prevista dalla previgente norma - relativa alla possibilità di utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della domanda volta ad ottenere la qualifica di esportatore registrato, estendendo tale

possibilità anche a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni sulle domande e sulle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato, nonché su ogni altro atto successivo relativo alla gestione delle citate decisioni. La predetta deroga, di natura temporanea, troverà applicazione fino al momento in cui il sistema elettronico degli esportatori registrati (REX) potrà rendere disponibile per gli operatori un'interfaccia armonizzata, da utilizzarsi per tutte le comunicazioni.

Altra disposizione di rilievo è l'art. 53, che con riguardo alle norme relative all'applicazione del cumulo bilaterale nel quadro SPG, vede riformulato il secondo comma, nel senso di prevedere che le verifiche alle esportazioni dall'Unione Europea verso un paese beneficiario, da parte delle autorità degli Stati membri, non siano limitate ai controlli sulle prove di origine, ma siano estese anche alle operazioni di controllo dell'origine di cui all'art. 108 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447. Gli uffici territoriali, pertanto, dovranno orientare la propria attività al controllo sul carattere originario dei prodotti, sulla base delle norme enunciate in ambito SPG (in particolare, le regole di lista enunciate nell'Allegato 22-03 del Reg. delegato UE 2015/2446), nonché alla effettuazione di controlli periodici degli esportatori, sulla base di criteri di analisi del rischio, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi incombenti su tali soggetti, con ampia facoltà di chiedere elementi di prova, di eseguire ispezioni della contabilità presso le sedi commerciali e svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto opportuno al fine di garantire il rispetto delle norme relative al carattere originario dei prodotti.

Infine, l'art. 55, con riguardo alle norme relative al cumulo regionale nel quadro SPG, formula ora in maniera più chiara le disposizioni per l'attribuzione dell'origine ai prodotti di un determinato



paese beneficiario che sono sottoposti a lavorazione o trasformazione in un altro paese beneficiario. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.

→ La Nota dell'Agencia è disponibile al seguente [link](#)

Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Con la nota Prot. 120406 /RU del 5 novembre 2018 l'Agencia delle Dogane informa che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con decreto 28 settembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 2.11.2018, ha fissato, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2018 al 12 gennaio 2019. Il tasso di interesse di cui all'art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

→ La Nota dell'Agencia è disponibile al seguente [link](#)

→ Il Decreto del MEF è disponibile al seguente [link](#)



Esportazione di sostanze chimiche pericolose in quanto tali o in miscele.

L'Agencia delle Dogane, con comunicazione del 30.10.2018 informa che nell'ambito dei progetti di interoperabilità tra l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute in attuazione dello sportello unico doganale sono state intraprese attività volte alla verifica della validità delle certificazioni presentate a corredo delle dichiarazioni doganali di esportazione previste dal regolamento UE n. 649/2012 e successive integrazioni.

A decorrere dal 5 novembre 2018, saranno implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nel numero identificativo del RIN (Reference Identification Number) per i codici documento Y915 e Y919 indicati nella casella 44 del DAU, comunicandole con apposito messaggio di errore evidenziato a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.

L'attivazione dei controlli di cui sopra rientra nel piano di attività finalizzato al miglioramento della qualità dei dati. La nuova funzionalità inoltre favorirà la

compliance degli operatori economici riducendo gli errori che potrebbero comportare ritardi e/o sanzioni nella fase di sdoganamento.

↳ La Comunicazione dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)



Perfezionamento attivo di nocciole originarie dalla Turchia.

Con Comunicazione del 30 ottobre 2018, l'Agenzia delle Dogane rende nota l'entrata in vigore del Reg. n.2018/604 che ha modificato il Reg.to (UE) n. 2447/2015 relativo a talune modalità di applicazione del regime di perfezionamento attivo. La comunicazione illustra le modalità procedurali connesse al nuovo quadro normativo di riferimento, indicate come segue:

A. Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo di nocciole originarie dalla Turchia: in caso di presentazione di istanze di perfezionamento attivo in cui l'operatore, per poter usufruire dell'esenzione daziaria all'atto dell'importazione delle nocciole tostate, chiede l'utilizzo della tassazione prevista dall'art. 85 Reg. (UE) n.952/2013 - CDU (applicazione dell'aliquota daziaria

prevista sul prodotto trasformato), sarà necessario svolgere il preventivo esame delle condizioni economiche, in base all'art. 166, par.2, Reg. (UE) n.2446/2015-RD, visto che le nocciole crude originarie dalla Turchia sono sottoposte alle misure di politica commerciale in base al Reg. (UE) n. 884/2014. Ciò in quanto i Servizi della Commissione hanno chiarito, nel corso della riunione del Gruppo esperti dogane, sez. procedure speciali del 25.09.2018, che la misura prevista sulla merce in questione, pur riguardando l'obbligo di presentazione di un certificato di tipo sanitario all'atto dell'importazione, deve essere considerata una misura di politica commerciale con conseguente necessità di effettuare l'esame delle condizioni economiche prima del rilascio delle autorizzazioni. Pertanto, nel caso in cui si intenda procedere nel senso sopra indicato, l'istanza di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo con utilizzo della tassazione prevista dall'art. 85 CDU, presentata tramite il sistema CDMS, dovrà essere corredata da una specifica relazione in cui va indicata la motivazione economica che giustifica il ricorso al mercato terzo, evidenziando non solo motivazioni di carattere prettamente economico non sufficienti a giustificare il mancato ricorso alla produzione unionale, ma anche le caratteristiche qualitative della merce terza o l'insufficienza della produzione unionale rispetto alle esigenze produttive degli operatori dell'Unione europea. La comunicazione fa inoltre presente che in caso di nuove istanze per le quali è previsto un esame delle condizioni economiche, questo deve essere effettuato anche nell'ipotesi in cui la fattispecie oggetto della nuova istanza sia stata già esaminata sotto la vigenza del precedente Codice doganale comunitario. Ciò in quanto è necessario verificare la presenza delle condizioni

economiche alla luce delle nuove disposizioni attualmente in vigore. In tali casi non è, pertanto, applicabile l'art.167, paragrafo 1 i), RD.

B. Rimborsi e sgravi dei dazi: Se, per l'effetto dell'applicazione della procedura in discorso, risultano dazi applicati in eccesso, l'Ufficio doganale procederà, ai sensi dell'art. 117 del CDC, al rimborso/sgravio di detti maggiori dazi riscossi o contabilizzati ma non ancora riscossi. A tal fine l'operatore dovrà presentare apposita istanza, entro il termine di tre anni di cui all'art.121, paragrafo 1, lettera a) del CDU, utilizzando i modelli pubblicati nel link "codice doganale dell'Unione – modulistica". Tuttavia, ai sensi dell'art. 116, paragrafo 4, del CDU, qualora i competenti Uffici siano già in possesso di tutti gli elementi e della documentazione che giustificano la concessione del rimborso/sgravio dei dazi ex citato art. 117 CDU, questo sarà disposto d'iniziativa (entro il termine di tre anni di cui all'art.121, paragrafo 1, lettera a) del CDU), anche senza una specifica istanza da parte degli operatori interessati; ciò, pure in caso di annullamento in autotutela degli atti di accertamento soggetti a contenzioso. In assenza degli elementi necessari per il rimborso/sgravio, l'Ufficio rappresenterà agli operatori interessati la possibilità di usufruire, qualora in possesso di tutta la documentazione necessaria, della riduzione daziaria in questione, previa presentazione di apposita istanza utilizzando i modelli pubblicati nel link "codice doganale dell'Unione – modulistica" (entro il termine di tre anni di cui all'art.121, paragrafo 1, lettera a) del CDU).

↳ La Comunicazione dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)



Macchine impiegate nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: adeguamento accise.

Con la nota prot. 13411/RU del 19 ottobre 2018, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti riguardo l'applicazione dell'art.4-ter, comma 1, lettera o), punto 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225), che ha integrato il punto 9 della tabella A allegata al T.U.A., tra l'altro con l'affiancamento di una distinta figura di nuova formulazione, riconoscendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 30% di quella normale anche per l'azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

Per quanto sopra esposto, e preso atto delle prescrizioni per la gestione e il controllo dell'agevolazione di che trattasi, impartite con la Circolare n. 12/D del 13.11.2017 della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, si introduce in Anagrafica Accise una voce per la specifica attività di cui al precedente capoverso.

Le integrazioni e i vincoli individuati per le figure professionali richiamate nella citata Circolare sono definiti di seguito e

disponibili in ambiente di esercizio dal 23 ottobre 2018:

a) Figura professionale: Destinatario registrato

Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo

Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.

b) Figura professionale: Utilizzatore agevolato

Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo

Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.

c) Figura professionale: Operatore censito solo per recuperi accise

Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo

Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.

Nessuna modifica è stata apportata per l'accesso all'applicazione.



Novità in materia di regimi doganali.

Con la nota Prot. 112029/RU del 15 ottobre 2018 l'Agente delle Dogane integra la nota prot. n.93632 del 28.08.2018, fornendo ulteriori chiarimenti riguardanti il II Reg. (UE) n.2018/1063, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Reg. (UE) n. 2446/2015 - RD. Le istruzioni in oggetto forniscono alcuni approfondimenti relativi ai regimi doganali interessati dalle nuove norme. La nota precisa che le norme concernenti il regime di ammissione temporanea sono quelle che hanno subito maggiori modifiche nel contesto del nuovo Regolamento. In materia di perfezionamento attivo è stabilito inoltre l'obbligo di applicare la tassazione prevista dall'art. 86, par. 3, del CDU quando i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo vengono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro 1 anno dalla data di riesportazione. A proposito dell'uso finale invece viene chiarito che è stata introdotta una semplificazione per le industrie che operano nel settore degli oli minerali attraverso l'immagazzinamento di miscele di prodotti rientranti nei capitoli 27 e 29 o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00

al fine del raggiungimento dell'uso finale. L'autorizzazione deve essere concessa alle condizioni stabilite dalla norma per consentire l'identificazione delle merci immagazzinate (stesso codice NC a 8 cifre, stessa qualità commerciale e medesime caratteristiche tecniche e fisiche) e di cui dovrà essere fatta menzione nell'autorizzazione stessa. Qualora l'identificazione non sia possibile, il ricorso al regime dell'uso finale e quindi l'agevolazione daziaria può essere autorizzata a condizione che i prodotti siano destinati a subire uno dei "trattamenti definiti" di cui alla nota 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.

↳ La Nota dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)



Verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Precisazioni.

Con la nota prot. 116610/ RU del 24 ottobre 2018, l'Agenzia delle Dogane fornisce nuove indicazioni relative al coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento, per i soli fini fiscali, dei soggetti che intendono operare quali laboratori autorizzati a prestare

supporto all'Agenzia nei controlli di competenza, ad integrazione della circolare 6/D del 2 maggio 2017.

In particolare, la nuova nota precisa che i costi minimi normali delle verifiche in campo sui sistemi di misura possono desumersi dal rispettivo valore normale di analoghi servizi, secondo la definizione dell'art. 14, comma 3 del DPR 633/72. In quanto tali, hanno valenza statistica, con riferimento ad un campione sufficientemente ampio di verifiche, all'atto dell'effettuazione dei controlli ispettivi volti ad identificare prezzi di cessione sistematicamente anomali e non vincolano, in alcun modo, il prezzo finale effettivamente praticato per singola verifica che può subire oscillazioni, in più o in meno, rispetto al predetto valore in dipendenza delle normali dinamiche commerciali.

Qualora Accredia rilevi anomalie su tale fattispecie è tenuta ad avvisare l'Agenzia per i successivi adempimenti di competenza. Restano fermi i riscontri che l'Agenzia effettuerà in autonomia o su impulso esterno sulla fattispecie di che trattasi, al fine di garantire che le verifiche sugli impianti siano effettuate da tutti i laboratori autorizzati secondo le prescrizioni tecniche vigenti.

↳ La Nota dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)



Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

con la circolare 19/E del 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate illustra la normativa sul nuovo regime del Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini IVA. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente l’apposito modello approvato il 19 settembre 2018. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

La nuova disciplina trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE sul regime commune IVA, e si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di

operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1° gennaio al 30 settembre perché il Gruppo Iva abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1° ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’Iva di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del DPR n. 633/1972).

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



↳ Le Informazioni sono disponibili al seguente [link](#)

↳ La Comunicazione relativa è disponibile al seguente [link](#)

Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

in base all'art. 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), le autorità doganali degli Stati membri dell'UE revocano le decisioni ITV se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito dell'adozione di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci da parte del Consiglio di cooperazione doganale. In GUUE serie C 385 del 25 ottobre 2018 è stata pubblicata una comunicazione che informa dell'avvenuta modifica delle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione S.A (documento CCD n. NC2501 - relazione della 61a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA»). Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale (TAXUD) della Commissione delle Comunità europee (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio) oppure al seguente indirizzo.



Misure a tutela delle frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA: la Direttiva in questione modifica la Direttiva 2006/112/CE nell'intento di rafforzare le misure a tutela delle frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), tramite la loro proroga fino al 30 giugno 2022 delle misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della Direttiva 2006/112/CE. Le misure in questione, entrambe basate sull'utilizzo del cd.



“reverse charge”, erano infatti destinate a scadere 31 dicembre 2018.

In particolare, l'articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell'inversione contabile» o “reverse charge”). ^[1]_[SEP]

La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre invece agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

L'8 marzo 2018 la Commissione europea aveva presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode. ^[1]_[SEP] Secondo tale relazione, l'inversione contabile rappresenta uno strumento efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi delle frodi IVA. Per quanto riguarda in particolare la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE, sebbene tale meccanismo non sia mai stata utilizzato effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in piedi, in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

↳ La Direttiva è disponibile al seguente [link](#)



Cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell'ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che definisce i principi di un sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri basato sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l'attuazione completa del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere diversi anni, si sono rese necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime definitivo dell'IVA.

Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull'IVA nelle operazioni

transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, la nuova Direttiva, tra l'altro, prevede la possibilità di avviare indagini amministrative congiunte che permettono ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa svolta congiuntamente.

Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi vengono rafforzati la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc avranno la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato membro partecipante. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento.

→ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Ritardi nei sistemi informatici doganali.

Relazione speciale n. 26/2018^[1] ^{SEP} «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»: sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 385 del 25.10.2018 è stata pubblicata una comunicazione che informa dell'adozione, da parte della Corte dei Conti dell'UE, della relazione speciale n. 26/2018 «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?». L'audit della Corte esamina se il programma Dogana 2020 e la relativa normativa in materia doganale consentono di fornire i sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni doganali nell'UE. La Corte osserva che la realizzazione di tali sistemi ha registrato una serie di ritardi; pertanto, alcuni di essi non saranno disponibili per il 2020, termine stabilito dal codice doganale dell'Unione. I ritardi sono dovuti a diversi fattori, in particolare alle modifiche dell'ambito dei progetti, alle risorse insufficienti assegnate dall'UE e dagli Stati membri e al processo decisionale lungo a causa della struttura di governance a più livelli.

↳ La relazione è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- *l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),*
- *funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.*

Documenti	Provvedimenti
GU UE L 257 del 15.10.2018	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1530 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU UE C 372 del 25.09.2018	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea



Documenti	Provvedimenti
GU UE L 259 del 16.10.2018	<u>Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto</u>
GU UE L 260 del 17.10.2018	<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi [notificata con il numero C (2018) 5370]</u>
GU UE L 261 del 19.10.2018	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013</u>
GU UE L 263 del 22.10.2018	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163</u> <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 6778]</u>
GU UE L 267 del 25.10.2018	<u>La Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore</u>



Documenti	Provvedimenti
GU UE C 385 del 25.10.2018	<p><u>Comunicazione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale</u></p> <p><u>Comunicazione relativa all'adozione dalla Corte dei Conti UE della Relazione speciale n. 26/2018 — «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»</u></p> <p><u>Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali</u></p>
GU UE L 268 del 26.10.2018	<p><u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia</u></p>
GU UE L 273 del 31.10.2018	<p><u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</u></p>
GU UE L 275 del 6.11.2018	<p><u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1650 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità</u></p>



Documenti	Provvedimenti
GU UE C 369 dell'11.10.2018	<u>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)) P8 TC1-COD(2014)0175</u> <u>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)</u>
GU UE L 278 dell'8.11.2018	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014</u> <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 7207]</u>
GU UE C 402 dell'8.11.2018	<u>Avviso di scadenza di alcune misure antidumping</u>
GU UE L 279 del 9.11.2018	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo</u>



Documenti	Provvedimenti
	<u>11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio</u>
GU UE L 282 del 12.11.2018	<u>Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA</u>
GU UE L 283 del 12.11.2018	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163</u>